Giovedì 25 marzo 2021

P9_TA(2021)0105

Riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sul progetto di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (12771/2020 — C9-0364/2020 — 2018/0133(NLE))

(Consultazione)

(2021/C 494/24)

Il Parlamento europeo,

— visto il progetto del Consiglio (12771/2020),

— visto l'articolo 322, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C9-0364/2020),

— visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie ([1]),

— vista la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom ([2]), e in particolare l'articolo 10,

— viste le sue risoluzioni del 14 marzo 2018 sul prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo successivo al 2020 ([3]) e sulla riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea ([4]),

— vista la sua risoluzione del 30 maggio 2018 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie ([5]),

— vista la sua risoluzione del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 — Posizione del Parlamento in vista di un accordo ([6]),

— vista la sua risoluzione del 10 ottobre 2019 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie: è il momento di rispondere alle attese dei cittadini ([7]),

— viste le dichiarazioni della Commissione e del Consiglio del 10 ottobre 2019 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie: è il momento di rispondere alle attese dei cittadini,

— vista la sua risoluzione del 15 maggio 2020 sul nuovo quadro finanziario pluriennale, le risorse proprie e il piano di ripresa ([8]),

— vista la sua risoluzione legislativa del 16 settembre 2020 sul progetto di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea ([9]),

— visto l'articolo 82 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0049/2021),

---

([1]) Accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28).
([2]) GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1.
([3]) GU C 162 del 10.5.2019, pag. 51.
([4]) GU C 162 del 10.5.2019, pag. 71.
([5]) Testi approvati, P8_TA(2018)0226.
([6]) Testi approvati, P8_TA(2018)0449.
([7]) Testi approvati, P9_TA(2019)0032.
([8]) Testi approvati, P9_TA(2020)0124.
([9]) Testi approvati, P9_TA(2020)0220.

1. approva il progetto del Consiglio quale emendato;

2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il suo progetto;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Progetto di regolamento

Articolo 1 — punto 8

Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89

Articolo 9

Progetto del Consiglio	*Emendamento*
«Articolo 9	«Articolo 9
1. Le rettifiche da apportare, per qualunque motivo, agli estratti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e concernenti gli esercizi precedenti possono essere effettuate soltanto previo accordo tra la Commissione e lo Stato membro interessato.	1. Le rettifiche da apportare, per qualunque motivo, agli estratti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e concernenti gli esercizi precedenti possono essere effettuate soltanto previo accordo tra la Commissione e lo Stato membro interessato.
Se lo Stato membro e la Commissione non raggiungono un accordo su una rettifica, la Commissione informa lo Stato membro interessato con una lettera in merito alla rettifica necessaria. Tale lettera costituisce le "misure" di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (***CE***) n. 609/2014 del Consiglio.	Se lo Stato membro e la Commissione non raggiungono un accordo su una rettifica, la Commissione informa lo Stato membro interessato con una lettera in merito alla rettifica necessaria. Tale lettera costituisce le "misure" di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (***UE, Euratom***) n. 609/2014 del Consiglio.
2. Lo Stato membro interessato può chiedere alla Commissione di rivedere la rettifica comunicata a norma del paragrafo 1, secondo comma, entro due mesi dalla data di ricevimento della lettera di cui al paragrafo 1, secondo comma. Tale procedura di riesame si conclude con una decisione della Commissione che deve essere adottata da quest'ultima al più tardi tre mesi dopo la data di ricevimento della richiesta dello Stato membro.	
Qualora la decisione della Commissione riveda, in tutto o in parte, gli importi corrispondenti alla rettifica, lo Stato membro mette a disposizione l'importo corrispondente. Né la richiesta dello Stato membro di rivedere la rettifica né un ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione pregiudicano l'obbligo dello Stato membro di mettere a disposizione l'importo corrispondente alla rettifica.	
Tutte le rettifiche sono raggruppate in quadri generali, che modificano gli estratti preliminari stabiliti per gli esercizi considerati.	

Giovedì 25 marzo 2021

Progetto del Consiglio	*Emendamento*
3. La Commissione adotta atti di esecuzione che precisano ulteriormente le modalità procedurali della procedura di riesame di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13, paragrafo 3. L'adozione di tali atti di esecuzione non pregiudica l'applicazione della procedura di riesame di cui al paragrafo 2.	
4. Dopo il 31 luglio del quarto anno che segue un dato esercizio, gli estratti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, non sono più rettificati, tranne che per i punti notificati prima di questa scadenza, dalla Commissione o dallo Stato membro interessato.»	***2***. Dopo il 31 luglio del quarto anno che segue un dato esercizio, gli estratti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, non sono più rettificati, tranne che per i punti notificati prima di questa scadenza, dalla Commissione o dallo Stato membro interessato.»